

Il concordato preventivo "de quo" viene quindi omologato.

MODALITA' DI ESECUZIONE DISPOSTE DAL TRIBUNALE

Il piano e la proposta presentati dalla società [REDACTED] configurano una cessione dei beni ai creditori; stante il disposto dell'art. 182 l.fall., così come modificato dal d.l. 83/'15 convertito con modificazioni dalla l. 132/'15, il collegio ritiene debba provvedersi alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, nonché debbano essere determinate le modalità di liquidazione.

Il Tribunale, ritenuto che il piano concordatario così come strutturato sia coerente con la proposta e concretamente realizzabile, rende le prescrizioni specificate nel dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale:

- omologa il concordato preventivo proposto dalla società [REDACTED] [REDACTED], con sede in [REDACTED], [REDACTED], codice fiscale n. [REDACTED];
- conferma la nomina del dott. Filippo Rosa all'ufficio di commissario giudiziale;
- nomina quale liquidatore il dott. Felice Ruscetta;
- si riserva la nomina del comitato dei creditori con successivo decreto, dopo che il liquidatore giudiziale avrà verificato l'eventuale disponibilità dei creditori ad assumere l'incarico;
- prende atto dei termini indicati nella proposta e nel piano per l'esecuzione del concordato;
- dispone, stante la previsione di cui al primo comma dell'art. 182 l.fall., poiché si versa nell'ipotesi di concordato con cessione dei beni ed il concordato proposto non dispone diversamente, quanto segue: